

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

Partecipazione della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana alle reti di monitoraggio della sussidiarietà nel quadro del processo di *governance* multilivello

Intervento del Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana,

dott. Fabrizio Scimè

1. Con la legge regionale 26 aprile 2010, n. 10 recante 'Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee' la Regione siciliana ha disciplinato le modalità di partecipazione al processo normativo comunitario, tanto con riferimento alla formazione degli atti quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

È appena il caso di ricordare in questa sede che, mentre il novellato titolo V della Costituzione ha, da un lato, inserito tra le materie di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, co. 2 della Costituzione, quella relativa alla regolamentazione dei rapporti tra l'Unione europea e le Regioni e, dall'altro, assicurato all'117, co. 4 la partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, lo Statuto regionale, per converso, non contiene alcun cenno sull'Unione europea, né tanto meno su una competenza regionale relativa ai rapporti con la stessa. Ciò deriva dal fatto che lo Statuto speciale siciliano è precedente alla nascita delle Comunità europee, e che non si è ancora proceduto alle modifiche necessarie ad adeguare l'ordinamento regionale alle esigenze derivanti

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

dall'appartenenza all'Unione europea. L'applicabilità alla nostra Regione delle suddette previsioni costituzionali deriva pertanto dalla c.d. 'clausola di maggior favore' stabilita dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui le disposizioni introdotte dalla riforma costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale nella parte in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle attribuite dai rispettivi statuti.

Di contro, già dal 2003, una modifica al regolamento interno dell'Assemblea ha previsto all'art. 39 *bis* l'istituzione della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, il cui ruolo è notevolmente valorizzato dalle novità introdotte dalla legge regionale di cui sopra.

Le disposizioni introdotte nel 2010 con la legge regionale di procedura, nel riprodurre per grandi linee quanto previsto dalla legge n. 11 del 2005 (cd. Legge Buttiglione) per la legge comunitaria nazionale - ed in particolare l'obbligo, per il Governo, di presentare annualmente all'Assemblea la legge che recepisce gli atti normativi (primi fra tutti le direttive) emanati dall'Unione europea nelle materie di competenze regionale e che consente, più in generale, alla Regione l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - hanno consentito alla Sicilia di dotarsi di un sistema normativo in materia in linea con quanto già previsto in alcune altre regioni. Particolarmente significativa per la nostra Regione è la disposizione, già contenuta nell'art. 20 della legge Buttiglione, successivamente riprodotta nella legge n. 234/2012 volta a salvaguardare la particolare autonomia delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome, per le quali 'resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione'. Da tale norma può dedursi che quanto previsto nella normativa statale non può porsi in

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

contrasto con le prerogative di autonomia delle Regioni speciali né limitare gli ambiti di competenza a queste attribuiti dai rispettivi statuti.

Il presente contributo, dopo una breve disamina dei principali strumenti di intervento introdotti dalla legge regionale 10 del 2010, anche con riferimento alla pratica applicazione che ne è seguita, illustrerà un caso concreto di partecipazione dell'Assemblea alla rete di monitoraggio della sussidiarietà.

A tal fine giova premettere che, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e nelle altre regioni, tutto il sistema di partecipazione delle assemblee regionali al processo decisionale europeo postula la stretta cooperazione con la giunta regionale tenuta – come meglio vedremo *infra* – ad adempiere ad una serie di obblighi informativi, sulla cui effettiva e tempestiva operatività si misura inevitabilmente la resa complessiva del sistema di partecipazione.

2. Con riguardo alla fase ascendente, l'art. 2 della legge regionale 10 del 2010 assegna al Governo il ruolo di definire le osservazioni della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni.

L'attività che l'Assemblea è chiamata a svolgere, per il tramite delle commissioni competenti ed in particolare della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, mira a:

- esaminare i progetti di atti normativi europei al fine di esprimere atti di indirizzo al Governo della Regione ai fini della formazione della posizione italiana;

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

- formulare proprie osservazioni e trasmetterle al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome;
- trasmettere al Parlamento nazionale le proprie valutazioni circa il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale;
- esprimere indirizzi al Governo della Regione anche al fine di sollecitare la richiesta di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dalla legge nazionale in materia;
- esaminare i libri bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma legislativo annuale della Commissione europea al fine di formulare osservazioni ed esprimere atti di indirizzo al Governo della Regione.

Al fine di assicurare l'effettivo svolgimento di tali attività, sono quindi posti a carico del governo una serie di obblighi informativi riguardanti il programma dei lavori e le risultanze delle riunioni degli organismi di natura politica e tecnica nei quali viene definita la posizione italiana per gli atti dell'Unione europea in materie di competenza regionale, oltre che l'avvio dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato e delle procedure di infrazione per inadempienze imputabili alla regione. A livello sistematico, inoltre, è prevista una relazione annuale del governo sulle attività svolte e le posizioni assunte e da assumere nella formazione degli atti dell'Unione europea e nella determinazione delle politiche dell'Unione europea e sull'attività di rilievo internazionale.

Il sistema così concepito delinea, quindi, una partecipazione regionale alla fase ascendente della formazione del diritto comunitario nel quale l'Assemblea regionale

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

siciliana svolge un'attività essenzialmente di indirizzo politico nei confronti dell'esecutivo, pur riconoscendo un ruolo di iniziativa autonoma in certi casi.

Passando ad un'analisi delle strutture dell'Amministrazione regionale e dell'Assemblea regionale siciliana deputate allo svolgimento del supporto delle attività in materia, la delega alle politiche europee, di impianto trasversale, è coordinata dal Dipartimento affari extra regionali della Presidenza della Regione.

Come rappresentato nel Rapporto finale delle attività dell'Osservatorio regionale siciliano, incaricato di analizzare gli interventi a supporto delle politiche europee nell'ambito della Regione siciliana, pur apparendo ben articolata la struttura di tale Dipartimento, il metodo di lavoro ed il concreto dispiegarsi delle competenze di coordinamento degli affari europei di pertinenza regionale non appaiono ancora pienamente sviluppati.

D'altra parte, occorre sottolineare che il Dipartimento ha recentemente avviato la propria attività di coordinamento mediante la nomina di referenti presso le singole strutture dipartimentali. Nella decisiva fase della formazione di funzionari specializzati nel settore dell'accesso alle informazioni qualificate in materia occorrerebbe, pertanto, investire maggiori risorse.

Pur essendo, quindi, le competenze regionali nella fase di formazione della normativa europea esercitate con un discreto livello di continuità e coerenza, esse appaiono ancora prive di sistematicità e di un efficace livello di coordinamento, con particolari criticità nella gestione ed organizzazione delle informazioni. Il Dipartimento sta proseguendo nell'attività di coordinamento ma non possono che rilevarsi difficoltà operative nella concreta gestione della mole di documentazione, rilevante ai fini della

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

partecipazione regionale ed in una tempistica spesso troppo stringente ai fini dell'elaborazione di osservazioni o riscontri della struttura regionale.

Tali criticità si ripercuotono necessariamente sullo svolgimento delle attività dell'Assemblea. All'interno dell'Amministrazione dell'Assemblea, oltre al Servizio Studi - in cui esiste apposito ufficio che si occupa, nel contesto della materia delle attività produttive e del governo del territorio, anche degli affari europei – l'attività di studio, ricerca e monitoraggio informativo a supporto della Commissione UE è svolta dall'ufficio di segreteria della medesima Commissione.

Anche a prescindere dal raccordo con il Dipartimento per gli affari extra regionali, che si è tentato di realizzare sull'esempio di quanto avvenuto in altre regioni mediante la creazione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria congiunta dei progetti di atti normativi comunitari, si è cercato di garantire, con un discreto livello di sistematicità pur nel quadro della ristrettezza delle unità di personale impiegato, l'accesso e lo smistamento delle informazioni qualificate provenienti dal Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Volendo dare un giudizio di sintesi sull'esperienza concreta della fase ascendente, non può che sottolinearsi l'esigenza di una sempre maggiore cooperazione tra legislativo ed esecutivo, specie a livello di strutture tecniche di supporto, considerata la mole e l'elevata specializzazione della materia.

È a tutti evidente come il tema intersechi quello della forma di governo regionale, della sua evoluzione nell'esperienza italiana caratterizzata da un forte spostamento di

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

poteri a detrimento dei parlamenti. Non è questa la sede per affrontare il tema, ma l'esperienza comparata ci insegna che l'influenza dei parlamenti regionali sui sistemi multilivello dipende dalle relazioni con i loro governi. Negli stati federali, ad esempio, la procedura di controllo della sussidiarietà per la legislazione europea, replicando sostanzialmente il controllo sulla legislazione federale, può trarre beneficio dalle pratiche già istituite e costituisce semplicemente un'aggiunta all'elenco delle attività condivise tra parlamenti e governi regionali per la legiferazione a livello federale.

3. Con riguardo alla fase discendente, al fine di dare tempestiva attuazione, nelle materie di competenza regionale, alle direttive europee e conseguire l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, l'art. 7 della legge regionale 10 del 2010, assegna al Governo regionale il compito di presentare all'Assemblea regionale i necessari disegni di legge di settore.

Inoltre, al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti dell'Unione europea o da sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione, l'art. 8 della suddetta legge ha previsto uno strumento *ad hoc*: entro il 30 aprile di ogni anno, infatti, il Governo della Regione presenta all'Assemblea un disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, denominato 'Legge sulla partecipazione della Regione all'Unione europea'. Si tratta di uno strumento legislativo già previsto in molte delle regioni italiane che, similmente a quanto accade a livello statale, garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari.

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

La legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea:

- a) contiene le disposizioni volte a dare attuazione, nelle materie di competenza regionale, ove non si sia provveduto con i disegni di legge di settore di cui all'articolo 7 comma 1, alle direttive europee e ad assicurare, ove necessario, la piena applicazione dei regolamenti europei e la conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- b) contiene le disposizioni necessarie all'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali e degli atti della Commissione o degli altri organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e le opportune disposizioni modificative o abrogative di disposizioni vigenti oggetto di procedure d'infrazione;
- c) contiene, altresì, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti di cui si è accennato sopra e a garantire la conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea.

Alla legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea è allegato un elenco contenente le direttive europee che non necessitino di provvedimenti di attuazione in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse e gli atti dell'Unione europea che non necessitino di interventi legislativi, con l'indicazione dei relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, adottati o da adottare.

Infine, allo scopo di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, sullo stato delle eventuali procedure di infrazione per inadempienze e violazione degli obblighi imputabili alla

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

Regione, il Governo della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, dovrebbe presentare all'Assemblea una relazione annuale in cui sono illustrate:

- le attività svolte, anche dai singoli assessori, e le posizioni assunte e che intenda assumere nella formazione degli atti e nella determinazione delle politiche dell'Unione europea, nelle sedi sia nazionali che europee;
- le attività di rilievo internazionale, inclusi gli accordi, le intese e le attività promozionali, posti in essere nell'esercizio del potere estero della Regione.

Sulla base della relazione annuale, l'Assemblea regionale siciliana può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d'indirizzo.

Dal punto di vista delle strutture amministrative rilevanti per l'adeguamento dell'ordinamento regionale, il coordinamento della c.d. fase discendente, pur essendo di competenza del Dipartimento degli Affari extraregionali, risulta, sotto un profilo operativo, condiviso dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione, che garantisce impulso al coordinamento della fase di attuazione e monitoraggio della normativa europea all'interno dell'ordinamento regionale, mediante una verifica di conformità dell'ordinamento regionale alle direttive europee di settori specifici di interesse. In sintesi, si tratta di interrogazioni inviate ai singoli dipartimenti (ed allo stesso Dipartimento Affari extraregionali) al fine di operare una verifica sullo stato della normativa regionale in vigore e sollecitare segnalazioni su eventuali profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Come rappresentato nel Rapporto finale delle attività dell'Osservatorio regionale siciliano, tuttavia, nonostante la collaborazione con i dipartimenti interessati, emergono difficoltà di ordine organizzativo e gestionale nella messa a regime di una rete istituzionale permanente che si occupi con maggior livello di approfondimento della verifica dello stato di conformità a livello regionale, allo scopo di elaborare il disegno di legge comunitaria regionale ovvero singoli provvedimenti di recepimento della normativa UE.

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

In definitiva, il modello di partecipazione della Regione ai processi di attuazione della normativa europea, non ha ricevuto concreta e piena attuazione. L'elemento di maggiore criticità, con riferimento all'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, è ravvisabile in una carenza di coordinamento e di raccordo costante tra gli organismi deputati ad intervenire, nello specifico tra Giunta e Assemblea regionale siciliana.

Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea non si è, infatti, finora mai avvalso dello strumento complementare della 'legge sulla partecipazione della Regione all'Unione europea' prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 del 2010. Il Rapporto finale delle attività dell'Osservatorio regionale siciliano ha rivelato, inoltre, l'assenza di momenti efficaci di coordinamento per il monitoraggio dei procedimenti di infrazione e per l'esecuzione tempestiva delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi di adeguamento con riferimento a disposizioni vigenti oggetto di procedure di infrazione.

Anche con riferimento all'esperienza concreta della fase discendente, emerge dunque la necessità di un migliore e più efficace coordinamento tra legislativo ed esecutivo.

4. Passando alla seconda parte dell'intervento, come anticipato, l'Assemblea regionale fa parte della rete di monitoraggio sulla sussidiarietà (SMN) dal 17 maggio 2013, quando il Presidente del Comitato delle Regioni, Ramon Luis Valcàrcel Siso ed il primo vicepresidente, Mercedes Bresso, hanno comunicato con lettera al Presidente dell'Assemblea, on. Giovanni Ardizzone, l'avvenuta iscrizione alla SMN. Contestualmente l'Assemblea è stata iscritta tra i partner della Reg-plex, che come è noto, raggruppa le Regioni d'Europa dotate di poteri legislativi.

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

La partecipazione alla SMN da parte dell'Assemblea è stata affidata alla Commissione UE, prevista e regolata dall'art. 39 *bis* del Regolamento interno, con il supporto tecnico del Servizio studi, oltre che dell'ufficio di segreteria della Commissione, come anticipato *supra*.

L'Assemblea regionale, attraverso la Commissione UE, ha partecipato quindi alle consultazioni promosse dal Comitato delle Regioni con il sistema dell'*Early Warning System* (EWS).

In un caso essa ha fornito il proprio contributo.

In particolare la Commissione, nella seduta del 30 luglio 2013, ha espresso parere contrario sulla '*Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti.*' Com (2013) 296 final; 2013/0157 (cod).

Per dare un esempio di come il monitoraggio sul principio di sussidiarietà è stato interpretato dalla Sicilia si rassegnano brevemente le osservazioni alla base del parere reso dalla Commissione.

In quel caso l'Assemblea ha ritenuto che la Proposta violasse il principio di sussidiarietà in quanto l'adozione dello strumento del Regolamento, immediatamente esecutivo e vincolante, non permetteva una sufficiente graduazione dell'intervento normativo, impedendo di tenere conto delle notevoli differenze esistenti sia tra i diversi sistemi portuali presenti in Europa, sia all'interno del territorio nazionale, e infine anche fra i diversi porti regionali. La rigidità di tale strumento normativo rischiava, infatti, di acuire le differenze operative e strutturali esistenti fra alcuni porti siciliani e i porti del Nord Europa.

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

Sotto altri aspetti la Commissione ha rilevato altresì come l'elenco dei servizi portuali di cui all'articolo 1, par. 2, della Proposta, ricomprendeva alcuni servizi, quali per esempio il *pilotaggio*, d'interesse generale e non classificabili come servizi a rilevanza economica, poiché in essi prevalgono altri aspetti, nel caso di specie la sicurezza. La Commissione ha quindi suggerito nel parere l'opportunità che il Regolamento, qualora fosse adottato, facesse salve le discipline dei singoli Stati in materia di servizi di interesse generale.

Problematica è apparsa altresì l'inclusione del servizio di *dragaggio* tra i servizi portuali. Nel nostro ordinamento, invero, tale attività è piuttosto considerata come un'opera pubblica, disciplinata dalle norme statali e regionali sui lavori pubblici.

Altresì dubbia è sembrata l'inclusione dei servizi di *movimentazione merci*, trattandosi di attività tra esse molto diverse e sottoposte a un differente regime autorizzativo, alcune volte rimesso alla competenza delle Autorità portuali, altre a quelle dell'Autorità marittima.

Quanto agli Enti di gestione del porto e all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, la Commissione ha rilevato inoltre che in Italia le Autorità portuali hanno natura di Enti di diritto pubblico e non svolgono attività di impresa. Pertanto, l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti alle imprese tutte le volte che vengano trasferite risorse finanziarie dallo Stato, o da altri enti pubblici, agli enti portuali, non è sembrata congrua né opportuna: infatti, la costruzione delle infrastrutture portuali, quali moli e banchine mediante l'uso di risorse finanziarie pubbliche, non può considerarsi in alcun modo un aiuto alle imprese poiché si tratta di infrastrutture fondamentali che non alterano la concorrenza essendo a disposizione della collettività in generale. Tenuto conto di tali considerazioni, l'applicazione della

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

normativa sugli aiuti di Stato alle predette fattispecie avrebbe contrastato con gli obiettivi stessi della proposta di Regolamento e cioè contribuire allo sviluppo dei sistemi portuali.

Ancora l'Assemblea, attraverso la sua Commissione, ha espresso forti perplessità circa i termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della proposta di Regolamento, per il rilascio o il diniego del permesso di fornire servizi portuali da parte dell'Ente di gestione, apparendo il termine di trenta giorni eccessivamente ristretto, considerati i tempi burocratici necessari per effettuare le dovute verifiche sulla presenza o meno dei requisiti prescritti dalla legge.

Infine la Commissione ha espresso perplessità sull'utilità dell'istituendo Comitato consultivo degli utenti del porto atteso che analogo Comitato, in cui sono rappresentate tutte le categorie interessate dai servizi portuali (armatori, agenti marittimi, lavoratori portuali ed altri), è già esistente e pienamente operativo, col rischio di dar luogo a sovrapposizione e duplicazione di organismi.

Queste, in breve, le considerazioni che hanno condotto l'Assemblea a esprimere parere contrario sulla proposta di Regolamento, all'esito di un'approfondita istruttoria condotta anche mediante l'audizione degli *stakeholders* e degli organismi istituzionali interessati.

In quell'occasione, peraltro, la posizione dell'Assemblea, oltre che attraverso la rete SMN, è stata inoltrata mediante invio al gruppo di lavoro sulla sussidiarietà della CALRE e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea

Roma 29 gennaio 2015

Le considerazioni espresse dall'Assemblea successivamente hanno contribuito in modo significativo a formare il Parere, assai critico, del Comitato delle Regioni relativo al '*Quadro sulla futura politica portuale dell'UE*', adottato nella 104a sessione plenaria del 28 e 29 novembre 2013.

L'Assemblea regionale, di contro, non ha mai partecipato attivamente, come d'altronde le altre Regioni, alla redazione di uno dei pareri motivati inviati dal Parlamento italiano alla Commissione europea, secondo quanto previsto dalla legge 234/2012 e dall'art. 6 del 2° protocollo allegato al TUE.

In conclusione il sistema di monitoraggio andrebbe migliorato. Il principio di sussidiarietà, e il suo rispetto da parte delle Istituzioni europee, rimane ancora una materia molto tecnica, affrontata e dibattuta più a livello amministrativo che politico. Forse occorrerebbero campagne divulgative e di sensibilizzazione sul tema della sussidiarietà presso le comunità nazionali e regionali e, in modo particolare, sui rispettivi rappresentanti politici. Utili potrebbero essere in tal senso esperienze sul campo presso le singole regioni e Parlamenti regionali d'Europa, anche per verificare come è interpretato, nelle diverse realtà regionali europee, il principio di sussidiarietà ed il suo rispetto. Di recente è emersa, infatti, una notevole differenziazione nel modo di declinare il principio, ed il relativo *monitoring*.